

Minori e lettura dell'età ossea

L'

accertamento dell'età dei minori privi di documenti di identificazione è uno dei temi più rilevanti legato all'imputabilità dell'autore di un illecito¹, altresì volto a scongiurare che sedicenti minorenni - in realtà maggiorenni - usufruiscano fraudolentemente della normativa più favorevole di settore (come anche dell'inverso).

L'art. 85 c.p. statuisce che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se al momento in cui lo ha commesso non era **imputabile** ovvero se era privo della capacità d'intendere e di volere.

Dal combinato disposto dell'art. 97 c.p. e dell'art. 9 del D.P.R. n. 448/1988, emerge come in merito all'imputabilità nella fascia 14-18 anni, il minore:

- sotto i 14 anni NON è mai imputabile (art. 97 c.p.)²;
- che abbia compiuto i 14 anni, ma non ancora 18, è imputabile qualora venga accertato che al momento della commissione del reato aveva la capacità d'intendere e di volere³.

Ma quando può l'operatore essere giustificato nel **dubitare dell'età** del soggetto che ha di fronte? Secondo una serie di casi editi:

- qualora "l'interessato" **ometta di fornire:**
 - **indicazioni sulla propria età** (Cass., 10.3.2003, n. 18336);
 - **le proprie generalità**, particolarmente circa la data di nascita ovvero la sua condizione di maggiorenne o minorenni (Cass., 11.1.1994);
- nel caso i **dati** a disposizione appaiano **poco affidabili** (Cass., 10.3.2003, n. 18336);
- quando non si conosce **l'efficacia identificativa e fidefacente** di un documento rilasciato da una Autorità estera e questo non sia stato tradotto, se non si evidenzia la certa provenienza, indipendentemente da una formale contestazione di falsità (Cass., 17.1.1997; Cass., 23.6.1993);
- anche in un solo «semplice dubbio» quando non appaiano

esaustivi i sommarî accertamenti antropometrici (Cass., 13.2.2003, n. 11496; Cass., 28.2.2000, n. 1449);

- in ogni caso che il dubbio assuma i connotati della ragionevolezza a seguito, anche, dell'osservazione dell'aspetto fisico.

Invece, per ritenere sussistente il dubbio che determini incertezza sull'età non sarebbe sufficiente la semplice **deduzione** dell'interessato, che potrebbe essere strumentale all'ottenimento dei benefici connessi alla minore età (Cass., 28.1.2008, n. 7328; Cass., 28.2.2000, n. 1449).

In caso di dubbio nel *dies delicti* sull'età dichiarata (determinante sia per l'imputabilità che per la ripartizione di competenza tra Procura ordinaria e minorile) è opportuno procedere agli **accertamenti auxologici** (esami sia clinici - misurazioni antropometriche, ispezioni dei segni di maturazione sessuale, con identificazione degli eventuali disturbi dello sviluppo, definizione dello stadio di dentizione - che radiologici)⁴ presso strutture pubbliche oppure, ai sensi dell'art. 348 c.p.p., nominando uno specialista (odontoiatra, radiologo, medico legale, etc.) quale Ausiliario di P.G.

Questi accertamenti non rientrano nel novero di quelli tecnici non ripetibili, in quanto:

- aventi ad oggetto una "situazione soggettiva" (l'età del sottoposto a procedimento al tempo del fatto-reato) sempre verificabile con medesimi o analoghi strumenti od operazioni tecniche (Cass., 10.3.2003, n. 18336).
- sono in grado di offrire un accettabile grado di sicurezza in ordine ai suoi esiti circa il processo di accrescimento dell'organismo nell'età evolutiva, anche quando manchi la valutazione obiettiva del medico sulla base dell'ispezione corporea (Cass., 25.3.2014; Cass., 10.3.2003, n. 18336).

L'accertamento dell'età biologica di sedicenti minori viene attuato con la radiografia del distretto mano-polso, nella maggioranza dei casi secondo il **metodo di Greulich e Pyle**, per il quale l'età scheletrica deriva dal confronto tra il grado di ossificazione della

mano (carpo, metacarpo e falangi) e del polso (ulna e radio) del paziente con le tabelle di riferimento corrispondenti agli stadi maturativi dei successivi anni di età cronologica.

Posto che, come evidenziato dalla dottrina più recente:

a) il metodo di Greulich-Pyle (largamente utilizzato nella prassi) è tarato su referti di adolescenti anglosassoni della metà del secolo scorso e, pertanto, non sarebbe da considerarsi attendibile per la valutazione dell'età cronologica dei giovani migranti provenienti da Asia e Africa;

b) il processo di valutazione della maturità scheletrica varia da persona a persona in ragione sia del patrimonio genetico di ciascuno che delle condizioni ambientali di vita, ad esso viene contrapposto il metodo di Tanner-Whitehouse, secondo cui le singole ossa della mano vengono confrontate a delle immagini di riferimento ed i singoli punteggi raccolti in un calcolo finale che corrisponde ad una età ossea.

Eppure l'attendibilità del metodo di Greulich-Pyle è stata ribadita ancora di recente e in maniera chiara dalla giurisprudenza della Cassazione secondo cui *"l'accertamento radiografico del polso dà conto dei risultati esperiti in tutti i casi consimili ed è in grado di offrire un tranquillizzante grado di certezza in ordine ai suoi esiti circa il processo di accrescimento dell'organismo nell'età evolutiva"* (Cass., 25.3.2014, n. 38280, che richiama, in termini, Cass., 10.3.2003, n. 18336) e, pertanto, costituisce idoneo strumento di accertamento dell'età.

Nondimeno, il Consiglio Superiore di Sanità ha chiarito (parere del 25 febbraio 2009) che *"nel corso della visita pediatrica [...], presente un traduttore/mediatore culturale, nel rispetto del presunto minore, devono venire rilevati tutti quei parametri utili a fornire indicazioni sull'età, avendo cura di utilizzare le tabelle auxologiche dei diversi Paesi o, in alternativa, quelle dei Paesi più prossimi [...]. Le variabili individuali quali la razza, l'alimentazione, il livello socio-economico e l'eventuale presenza di patologie sullo sviluppo osseo [...] sembrano influenzare in misura significativa l'outcome della valutazione; gli operatori*



Foto Coraggio

devono, quindi, prendere attentamente in considerazione tutti questi aspetti, in particolare l'etnia dei soggetti da valutare".

La giurisprudenza di legittimità ha, comunque, precisato che l'accertamento peritale si rivela superfluo di fronte a risultanze documentali univoche e a precedenti giudicati che hanno stabilito la maggiore età⁵ (Cass., 11.7.2007).

Qualora, tuttavia, il dubbio sulla minore età permanga anche a seguito della perizia⁶, questa «è presunta ad ogni effetto» (art. 8, comma 2, D.P.R. n. 448/1988).

***Ten. Col. Guardia di Finanza**

Note

L'accertamento dell'età è anche propedeutica all'applicazione del divieto di espulsione per i minori stranieri previsto dall'art. 19, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 286/1998. Infatti, in tema di immigrazione si applica in via analogica la presunzione della minore età in caso di dubbio, come peraltro ribadito dalla circolare n. 17272/7 del Ministero dell'Interno del 9.7.2007 avente ad oggetto "Identificazione di migranti minorenni" (la stessa suggerisce, nei casi in cui vi sia incertezza sulla minore età, di far ricorso a tutti gli accertamenti individuati dalla legislazione in materia, facendo ricorso in via prioritaria a strutture sanitarie pubbliche). Inoltre, l'art. 19, D.Lgs. n. 25/2008 di attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato sotto la rubrica "Minori stranieri non accompagnati", prevede che "Se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo legale rappresentante, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età".

2 Il minore di anni 14 è ritenuto ancora immaturo in quanto i processi intellettivi non si sono ancora formati completamente ed è improbabile che possa adottare una scelta o seguire un comportamento in maniera pienamente consapevole. Al di sotto degli anni 14 i minorenni vanno riconsegnati ai genitori essendo non imputabili, ma va, comunque, redatta la notizia di reato da inviare al Tribunale per i Minorenni.

3 Si parla anche di semi-imputabilità, in quanto si ipotizza una capacità di intendere e volere diminuita. Secondo la consolidata giurisprudenza minorile, è capace di intendere e di volere, e quindi imputabile, il ragazzo sano di mente, psicologicamente equilibrato, che ha acquistato un complesso di valori idonei a determinare socialmente il suo comportamento, sa interiorizzare e far proprio il senso di un ordine e di un divieto, è capace d'autocontrollo in ordine a una certa situazione come se fosse già un diciottenne.

4 Se il minore è indagato non è necessaria l'autorizzazione del P.M. di turno in quanto l'art. 349, comma 2, c.p.p., prevede che ai rilievi antropometrici la P.G. provveda d'iniziativa.

5 Nella fase delle indagini preliminari, il provvedimento di trasmissione degli atti al Tribunale dei Minori spetta al Pubblico Ministero procedente. Il G.I.P. del Tribunale ordinario rimane competente a pronunciarsi sulla convalida dell'arresto o del fermo di soggetto asseritamente maggiorenne, nonostante l'incertezza sull'età, in considerazione della natura perentoria dei termini brevissimi fissati per la convalida e dell'inefficacia della misura precautelare prevista nel caso di loro violazione (Cass., 17.11.2009, n. 49348; Cass., 8.7.2004; Cass., 8.2.2002).

6 Qualora il dubbio sopravvenga alla formulazione dell'imputazione e, quindi, all'instaurazione del processo, le prove acquisite conservano la loro efficacia, salvo che consistano in dichiarazioni ripetibili, utilizzabili esclusivamente nell'udienza preliminare e per finalità contestative